

Requisiti per l'esenzione Iva delle prestazioni delle fattorie didattiche

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Turismo rurale e altre attività connesse

Scopri di più

Per effetto di quanto previsto dall'[articolo 2135, cod. civ.](#), l'**imprenditore agricolo**, oltre alle attività qualificanti, **può svolgere** anche le cosiddette **attività connesse**, ovverosia un insieme di attività che, per natura sono commerciali, ma che, al rispetto di determinati requisiti, si considerano connesse a quelle agricole, permettendo in questo modo all'imprenditore agricolo di **poterle esercitare senza perdere la propria natura**.

Per essere definita connessa, l'attività deve essere **svolta**, prima di tutto, **da imprenditori agricoli**, ovvero da soggetti che esercitano almeno una tra le attività agricole *ex se*, individuate al comma 1, dell'[articolo 2135, cod. civ.](#), ossia la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali. Inoltre, l'attività connessa deve essere **coerente con** quella "**principale**" esercitata e deve essere **effettuata** nel rispetto della **prevalenza** di utilizzo di prodotti o **elementi dell'azienda agricola**.

Tali attività si **differenziano tra** quelle **tipizzate**, ovverosia espressamente individuate dal comma 3, dell'[articolo 2135, cod. civ.](#) e **non tipizzate**, consistenti queste ultime in un insieme di attività che vengono qualificate "connesse", per effetto di normativa secondaria; infatti, per effetto della Riforma del 2001, le **attività connesse rappresentano una categoria aperta**.

Le attività connesse cosiddette **tipizzate**, a loro volta, possono suddividersi tra connesse **di prodotto** e **di azienda**.

Le prime (**attività connesse di prodotto**) consistono in quelle attività che utilizzano **principalmente i prodotti** ottenuti dall'esercizio dell'attività agricola principale qualificante l'imprenditore agricolo, individuate nella **manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione**.

Le seconde (**attività connesse di azienda**) consistono, invece, nella **fornitura di beni o servizi**, mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi **comprese** le attività di **valorizzazione** del

territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di **ricezione** ed **ospitalità** come definite dalla legge.

Tra di esse vi è anche l'**attività agrituristica** che trova una propria regolamentazione nella **L. 96/2006** (c.d. Legge quadro) che si pone quale **obiettivo** quello di **sostenere** l'**agricoltura**, anche per mezzo della **promozione** di **forme turistiche** che promuovano, tra l'altro, la **cultura rurale** e l'**educazione rurale**.

In particolare, l'[articolo 2, comma 3, L. 96/2006](#), prevede che rientrano nel concetto di attività agrituristica, tra le altre, quelle aventi ad oggetto, l'**organizzazione di degustazioni** di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, a cui si applica la L. 268/1999, ovvero di **attività ricreative, culturali, didattiche**, di pratica sportiva, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, nonché di escursioni e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla **valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale**.

Ne deriva, ad esempio, che la **mera attività di maneggio non** potrà mai essere considerata quale attività **connessa** agricola **in assenza di un'attività consistente nell'allevamento di cavalli**, secondo i parametri individuati dal comma 2, dell'[articolo 2135, cod. civ.](#) e, quindi, in assenza di un'attività diretta alla cura e allo **sviluppo di un ciclo biologico** o di una fase necessaria del ciclo stesso.

Ma tornando alle attività esercitabili nel contesto dell'agriturismo, queste sono consistenti nell'organizzazione di attività a carattere ricreativo, didattico e culturale che sfociano nell'esercizio delle cosiddette **fattorie didattiche**.

A tal fine, per essere **riconosciute** come tali, si rende necessaria l'**iscrizione** in appositi **albi regionali** e, per quanto riguarda gli aspetti burocratici, dovrà essere aggiunto alla partita Iva dell'imprenditore agricolo il **codice Ateco 85.59.90** "*altri servizi di istruzione*".

Dando per scontato che si rende necessario l'esercizio dell'attività nel rispetto del parametro della prevalenza, qualche considerazione deve essere svolta per quanto riguarda i **profili fiscali**; infatti, il **reddito prodotto attraverso le fattorie didattiche**, è un **reddito di impresa** da far concorrere a tassazione in via forfettaria, applicando il coefficiente di redditività previsto dall'[articolo 56-bis, comma 3, Tuir](#), in misura pari al **25%**, **non essendo applicabile la disciplina prevista dall'articolo 5, L. 413/1991**.

Per quanto riguarda l'**Iva**, le prestazioni rientreranno nel perimetro applicativo dell'[articolo 34-bis, D.P.R. 633/1972](#), che prevede, sulla falsariga di quanto previsto anche per l'agriturismo, una **detrazione forfettizzata in misura pari al 50%**, ferma restando la possibilità di optare per le regole ordinarie.

I servizi prestati nell'ambito della fattoria didattica, come chiarito con la **risoluzione n. 53/E/2007**, nel caso in cui siano **effettuati** in modo tale che rientrino in un **programma**

didattico statale o regionale (e all'ulteriore condizione che la **fattoria agricola** risulti **iscritta** nel relativo **albo regionale**) sono **esenti** da **Iva**, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 10, n. 20, D.P.R. 633/1972](#).